

**AVVOCATO**  
**CLAUDIA CATERINA BREZZI**  
 Via Manzoni n. 12, 15121 Alessandria  
 Tel. 393.0955673 – Fax n. 0131.039912  
 E-mail: claudiabrezzi@gmail.com  
 P.E.C. avvclaudiabrezzi@pec.it

**AVV. CHIARA CAPURRO**  
 Piazza Roma n. 36/2, 16043 Chiavari  
 Via Palestro n. 10/8, 16122 Genova  
 Tel. 0185.1673240 - Fax n. 0185.1671230  
 E-mail: avvocato@chiaracapurro.it  
 P.E.C. chiaracapurro@pec.it

## **TRIBUNALE CIVILE DI ALESSANDRIA**

### **SEZIONE LAVORO**

#### **Ricorso ex art. 414**

\* \* \*

Nell'interesse del **Sig. Angelo Raffaele Gerardi**, C.F. GRRNLR77R02G942R, nato a Potenza il 02/10/1977 e residente in Pignola (PZ) alla via Garibaldi n. 74/int. I, ai fini del presente atto elettivamente domiciliato in Alessandria, Via Manzoni n. 12, presso lo studio e la persona dell'avv. **Claudia Caterina Brezzi** (C.F. **BRZCDC82B59L304V** – PEC avv.claudiabrezzi@pec.it – fax 0131-039912 che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. **Chiara Capurro**, (C.F. CPRCHR84T45D969N – PEC chiaracapurro@pec.it - Fax n. 0185-1671230) giusta delega in calce al presente atto e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge al numero di fax 0185.1671230 o agli indirizzi di posta elettronica certificati avv.claudiabrezzi@pec.it e chiaracapurro@pec.it comunicati ai rispettivi Consigli dell'Ordine degli avvocati.

- *Ricorrente*

#### **CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** in persona del Ministro *pro tempore*, C.F. 80185250588, corrente in Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) domiciliato *ex lege* in Roma presso l'Avvocatura dello Stato, pec gs.rm@mailcert.avvocaturastato.it

Nonché

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE** C.F. 97613140017 in persona del Direttore Generale *p.t.*, con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele n. 70 – ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato sita in Torino al Corso Stati Uniti n. 45, p.e.c.: drpi@postacert.istruzione.it;

Nonché

**UFFICIO IV- AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI ALESSANDRIA E ASTI** C.F. 80003980069, in persona del Dirigente *p.t.*, corrente per la sede in Alessandria alla Via Gentilini n. 3 [p.e.c.: uspal@postacert.istruzione.it.



AVV. CLAUDIA CATERINA BREZZI - AVV. CHIARA CAPURRO

- *Resistenti*

\* \* \*

**1.****Premesse in fatto**

1. Il Sig. Gerardi è insegnante precario con laurea riconosciuta come titolo di accesso alle nuove graduatorie provinciali per le supplenze (in sigla GPS) istituite con l'ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60/2020 attualmente in servizio presso l'I.I.S. Vinci-Nervi-Fermi di Alessandria (**prod. 1**).
2. Il ricorrente presentava nei termini domanda di inserimento nelle nuove GPS per la II fascia per le classi B003, B014, B015 e B017 (**prod. 2** e **prod. 3**).
3. Il Sig., Gerardi veniva incluso nella relativa GPS, pubblicata in data 02/09/2020:
  - nella posizione n. 37 per B003 con n. 27 punti (prod. 3, pag. 10);
  - nella posizione n. 40 per B014 con n. 21 punti (prod. 3, pag. 7);
  - nella posizione n. 23 per B015 con n. 21 punti (prod. 3, pag. 3);
  - nella posizione n. 22 per B017 con n. 33 punti (prod. 3, pag. 1);
4. L'attribuzione del punteggio sopra riportato è del tutto erroneo e/o carente. Infatti, il ricorrente sulla scorta dei titoli posseduti avrebbe avuto diritto all'attribuzione dei seguenti punteggi:
  - B003: punti spettanti 35,5 a fronte dei 27 attribuiti in graduatoria;
  - B014: punti spettanti 25,5 a fronte dei 21 attribuiti in graduatoria;
  - B015: punti spettanti 32,5 a fronte dei 21 attribuiti in graduatoria;
  - B017: punti spettanti 36 a fronte dei 33 attribuiti in graduatoria.
5. I punteggi suddetti, che avrebbero dovuto essere assegnati all'odierno esponente, derivano dai titoli accademici, professionali e culturali indicati nella domanda di inserimento regolarmente presentata dal ricorrente e che si allegano in copia (**prod. 4**).
6. Peraltro, all'interno della domanda presentata veniva depositata, dall'odierno ricorrente, la documentazione attestante l'invalidità civile da cui è affetto e per



## AVV. CLAUDIA CATERINA BREZZI - AVV. CHIARA CAPURRO

la quale riceve la dovuta prestazione da parte dell'INPS, circostanza che non è stata correttamente valutata dall'Amministrazione, come meglio verrà esposto nel prosieguo della narrativa.

7. L'errato calcolo dei punteggi attribuiti al Sig. Gerardi comportava, altresì, anche un errato posizionamento nella graduatoria pubblicata.
8. Il ricorrente, in data 06/09/2020, presentava, ai sensi della legge 241/1990, reclamo (trasmesso a mezzo posta elettronica straordinaria come da indicazioni apposite fornite dall'ufficio scolastico regionale competente) con richiesta di riesame in autotutela al fine di vedersi riconoscere il reale punteggio e quindi un totale complessivo di punti 35,5 per B003, 25,5 per B014, 32,5 per B015, 44,5 per B017 (che poi si appurava dover essere 36) e l'aggiornamento della propria posizione in graduatoria (**prod. 5**).
9. In data 21/10/2020 l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte riscontrava la richiesta dell'esponente riconoscendo unicamente la mancata attribuzione del punteggio per la certificazione di B2 di lingua inglese, mentre con riferimento agli altri titoli (master e servizio), si limitava a confermare la correttezza di quanto attribuito (**prod. 6, prod. 7**).
10. Tuttavia, alle nomine di settembre 2020, causa pandemia Covid – 19, i candidati accedevano scaglionati con convocazione effettuata sulla base del punteggio assegnato, circostanza che andava ad influire sia sul momento di accesso che sulla possibilità di scelta della supplenza (**prod. 8**).
11. La rettifica del punteggio assegnato al ricorrente da parte del USP Alessandria avveniva in data 20/10/2020 e quindi in un momento successivo alla convocazione per l'assegnazione delle nomine.
12. Infatti, alle nomine di settembre 2020, in violazione altresì dell'ulteriore diritto di precedenza dovuta all'invalidità civile, l'esponente veniva convocato dopo svariati giorni non potendo più scegliere, in quanto già assegnata, la supplenza al 31/08/2021 relativa alla classe B017 presso l'I.I.S. Marconi di Tortona.
13. Il Sig. Gerardi apprendeva altresì che la supplenza desiderata era stata



AVV. CLAUDIA CATERINA BREZZI - AVV. CHIARA CAPURRO

assegnata al Sig. Carmelo Floresta posizionato al n. 53 nella graduatoria GPS II fascia per la classe B017, mentre l'odierno esponente, anche con il punteggio errato, occupava la posizione n. 22 all'interno della medesima graduatoria (prod. 3, pag. 1 e 2).

14. Per l'anno scolastico 2020/2021 il ricorrente non è riuscito quindi ad ottenere una supplenza per la classe B017 in quanto non più disponibili e si è trovato costretto a svolgere la propria attività lavorativa con mansioni amministrative presso l'I.I.S. Vinci – Nervi – Fermi con contratto di ruolo “decongelato”.
15. Successivamente, in data 27/05/2021 e, quindi, in data 21/07/2021, il Sig. Gerardi con pec a mezzo della scrivente difesa, non solo reiterava la richiesta di revisione dei punteggi assegnati e l'aggiornamento della propria posizione in graduatoria, ma rileva altresì come fosse stata assegnata una supplenza al 31/08/2021 per la classe B017 ad un soggetto situato in una posizione peggiore rispetto a quella del ricorrente (**prod. 9**).
16. Conseguentemente il ricorrente subiva una doppia penalizzazione sia circa l'errata attribuzione del punteggio spettante e della conseguente posizione nella graduatoria, che circa l'attribuzione di una supplenza annuale al 31/08/2021 ad un candidato avente una posizione in graduatoria nettamente inferiore.
17. Penalizzazione – quella concernente l'errata posizione in graduatoria - che tutt'ora persiste, basandosi le GPS per il triennio 2022/2024 sulle precedenti graduatorie errate;
18. Nonostante la missiva inviata all'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, nessun riscontro veniva inviato e nessun provvedimento veniva preso, pertanto, il Sig. Gerardi è stato costretto ad agire in giudizio.

\* \* \*

2.

**Sulla giurisdizione del giudice ordinario**

In via preliminare va ritenuta e dichiarata la giurisdizione di Codesto Giudice



AVV. CLAUDIA CATERINA BREZZI - AVV. CHIARA CAPURRO

Ordinario a decidere della presente causa per le seguenti ragioni.

La fattispecie per cui è causa non rientra tra le controversie inerenti alle procedure concorsuali caratterizzate dalla primaria emanazione di un bando e poi dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione rappresenta l'atto finale del procedimento.

Ora, l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto dell'atto di approvazione, colloca la presente ipotesi fuori dalla fattispecie concorsuale e comporta che sia il Giudice Ordinario a tutelare la pretesa all'inserimento ed alla corretta collocazione in graduatoria del ricorrente.

Si è quindi in presenza di atti, i quali esulando quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, né potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (identificate dal D. Lgs. n. 165 del 2001 art. 2 comma 1), non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2) di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all'art. 2907 c.c. (*V. Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 12348 del 28.5.2007*).

Giusto corollario dei principi ora affermati, secondo le SS.UU. della Corte di Cassazione Sentenza n. 3677 del 16.2.2009, è il *"potere del Giudice Ordinario di disapplicare atti amministrativi di organizzazione adottati dall'amministrazione in tutti i casi in cui gli stessi costituiscano provvedimenti presupposti gli atti di gestione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente, senza che rilevi la circostanza che l'atto organizzativo generi sia definitivamente stabile per omessa impugnazione avanti al Giudice Amministrativo. Ciò comporta che il provvedimento di macro organizzazione da un lato rimanga operativo in generale e, dall'altro, essendo privato di effetti nei confronti del dipendente interessato, non valga a sorreggere l'atto di gestione consequenziale"*.

A tal proposito l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 11/201132, ha sancito definitivamente la diversità della graduatorie dai concorsi e la conseguente impugnabilità davanti a Giudici diversi da quelli Amministrativi, in particolare il Giudice del Lavoro.

In tal senso si è espressa anche la sentenza del TAR Lazio sez. III n. 7458 del 25



AVV. CLAUDIA CATERINA BREZZI - AVV. CHIARA CAPURRO

maggio 2015, secondo cui, senza alcuna distinzione tra impugnazione degli atti di macro organizzazione o dei provvedimenti di esclusione, sulle controversie aventi ad oggetto pretesa graduatorie della scuola sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura della situazione giuridica protetta e dell'attività esercitata dall'Amministrazione e tenuto conto dell'assenza di una procedura concorsuale in senso stretto (cfr. TAR Lazio Sez. III, 3 Giugno 2014, n. 5875 e 17.04.2014, n. 4202; Tar Lombardia — Sez. 111, 13.03.2014, n.629; TAR Emilia-Romagna, Parma, Sez. 1, 15.01.2015 n. 15; Cassazione, SS.UU. 13.02. 008, n. 3399; CdS Adunanza Plenaria 12 luglio 2011, n. 11).

Conseguentemente il ricorrente ha diritto di rivolgere la propria domanda al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, volta a tutelare il rapporto di lavoro esistente, previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti.

\* \* \*

### 3.

**Violazione e falsa applicazione dell'O.M. n. 60 del 10/07/2020 – Eccesso di potere – Illegittimità e irragionevolezza dell'azione amministrativa – Ingiustizia manifesta – Violazione dei principi di correttezza e buona amministrazione.**

Deve poi essere evidenziata l'assoluta illegittimità dell'azione amministrativa nella parte in cui ha omissso di rettificare il punteggio del ricorrente e quindi di attribuire al medesimo il punteggio legittimamente spettante.

Invero, nonostante la segnalata violazione di legge e il conseguente errore nell'attribuzione del punteggio ascrivibile, l'amministrazione resistente non ha provveduto a rettificare il punteggio del docente Gerardi.

Come detto con l'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020 il Ministero ha regolamentato l'istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze per il biennio 2020/2022, ed in specie ha previsto la costituzione di appositi elenchi su base provinciale, distinti in due fasce, utilizzati per l'assegnazione delle supplenze annuali



**AVV. CLAUDIA CATERINA BREZZI - AVV. CHIARA CAPURRO**

(31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).

Più precisamente l'ordinanza in commento ha disposto all'art. 3: *“Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 5, 6, 7 e 8, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale”.*

Il comma 6 della medesima disposizione ha espressamente disciplinato i requisiti utili ai fini dell'inserimento nelle GPS per la scuola secondaria ed in specie: *“Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso”.*

L'articolo 7 dell'ordinanza in commento ha disciplinato l'istanza di partecipazione prevedendo che: *“1. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento, a pena di esclusione, in un'unica provincia, per una o più delle GPS per le quali abbiano i requisiti previsti. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione”.*

Con successivo decreto n. 858 del 21/07/2020 il Ministero ha disciplinato i termini di presentazione della domanda. In particolare, secondo il disposto di cui all'art. 2: *“1. Gli aspiranti possono richiedere di partecipare alla procedura, a pena di esclusione, in un'unica provincia. 2. Ai fini dell'inserimento, gli aspiranti presentano istanza di partecipazione unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso l'applicazione*





**AVV. CLAUDIA CATERINA BREZZI - AVV. CHIARA CAPURRO**

*“Istanze on Line (POLIS)” previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero con l'abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione. I candidati, collegandosi all'indirizzo [www.miur.gov.it](http://www.miur.gov.it), accedono, attraverso il percorso Argomenti e Servizi > Scuola > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie provinciali di supplenza, alla pagina dedicata. 3. L'inoltro delle istanze di partecipazione alla procedura è possibile a partire dalle ore 15.00 del 22 luglio 2020 fino alle ore 23.59 del 6 agosto 2020. Non si tiene conto delle istanze che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti e tutte le dichiarazioni previste dall'OM 60/2020. 5. L'amministrazione non è responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni, dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte dell'aspirante circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nell'istanza, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 6. Non è valutata la domanda presentata fuori termine e in modalità difforme da quella indicata al presente articolo e dall'OM 60/2020”.*

Come argomentato, il ricorrente, secondo il disposto normativo di riferimento, ha presentato la domanda di inserimento nella seconda fascia delle GPS della provincia di Alessandria tramite il portale telematico di istanze on line.

Pubblicate le graduatorie definitive tuttavia il docente Gerardi, come decine di altri docenti, prendeva contezza del fatto che non erano stati correttamente valutati i dati relativi ai titoli accademici, professionali e culturali.

Nonostante il reclamo inoltrato l'amministrazione resistente provvedeva alla pubblicazione delle graduatorie contenenti gli errori già evidenziati e senza porre in essere le opportune verifiche alla luce delle informazioni già presenti negli archivi della P.A.

Invero, a fronte del reclamo inoltrato, un semplice controllo della posizione del ricorrente avrebbe consentito all'amministrazione resistente di constatare l'erroneità del punteggio attribuito che non teneva conto, evidentemente, dei titoli posseduti.

Detta circostanza è idonea ad evidenziare la palese violazione dell'art. 6 della L.





**AVV. CLAUDIA CATERINA BREZZI - AVV. CHIARA CAPURRO**

241/90: l'Amministrazione avrebbe dovuto accorrere in soccorso al ricorrente e non al contrario pregiudicare lo stesso in modo irreparabile.

Invero obiettivo primario dell'amministrazione deve essere quello di privilegiare il dato sostanziale avuto riguardo a tutte quelle situazioni in cui non venga in discussione la sussistenza dei requisiti di partecipazione.

Peraltro, nel corso dei mesi successivi alla pubblicazione delle graduatorie sono stati presentati plurimi reclami dai partecipanti per ottenere una rettifica della propria posizione personale alla luce degli svariati errori riscontrati nelle graduatorie pubblicate.

Infatti, il sistema informatico predisposto dall'amministrazione come unica modalità di presentazione delle domande per le graduatorie GPS ha fatto riscontrare diverse criticità.

Alla luce della quantità di domande presentate attraverso il portale messo a disposizione (circa 753.000 domande su base nazionale), il sistema informatico si è rivelato fallace e non idoneo a supportare la quantità di dati immessi nello stesso ed è stato sicuramente causa di numerosi errori commessi dall'Amministrazione nell'attribuzione dei punteggi e nella valutazione dei titoli e/o certificati di servizio posseduti.

Non è dato comprendere come mai anche alla luce del reclamo presentato dal docente Gerardi, l'amministrazione si sia limitata a riconoscere la mancata attribuzione del punteggio per la certificazione B2 di lingua inglese, mentre per i restanti titoli abbia confermato la correttezza di quanto attribuito senza alcuna giustificazione in merito.

Il rifiuto dell'amministrazione a procedere ad una rettifica del punteggio del ricorrente si appalesa illogico e irragionevole, configurandosi in ipotesi un pacifico eccesso di potere.

L'azione amministrativa, infatti, non risulta ispirata ai parametri di logicità e congruità; al contrario l'omessa rettifica del punteggio dell'odierno esponente si traduce in un processo valutativo che si pone certamente come incoerente avuto



AVV. CLAUDIA CATERINA BREZZI - AVV. CHIARA CAPURRO

riguardo alla normativa di riferimento e alla situazione concreta.

In questa prospettiva l'azione amministrativa non può che ritenersi posta in essere in violazione del principio di buona amministrazione, principio funzionalizzato alla tutela piena degli interessi dei cittadini che deve orientare l'attività amministrativa ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico secondo i canoni di efficacia ed efficienza.

\* \* \*

4.

**Sulla mancata assegnazione della supplenza al 31/08/2021 per la classe B017**

**I.I.S. Marconi di Tortona – differenze retributive**

L'illegittima condotta dell'amministrazione ha cagionato un grave danno al ricorrente al quale è stato assegnata una posizione in graduatoria nettamente inferiore a quella spettante con ogni conseguenza.

Infatti, come noto, il punteggio ottenuto e quindi la posizione in graduatoria influiscono sul momento di accesso alle nomine di settembre e quindi sulle possibilità di scelta delle supplenze disponibili.

Nel caso di specie, la parziale rettifica del punteggio assegnato al docente Gerardi da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, con l'inclusione del punteggio per la certificazione B2 di lingua inglese, avveniva in un momento successivo alle nomine.

Conseguentemente il ricorrente, al quale non veniva concessa nemmeno la precedenza dovuta in quanto invalido civile ai sensi della legge 104/1992, al momento della convocazione alle nomine non aveva accesso alla supplenza suddetta poiché già precedentemente assegnata.

Tuttavia, la supplenza per la classe B017 dell'I.I.S. Marconi di Tortona veniva assegnata ad un altro candidato Sig. Carmelo Floresta che però occupava la posizione n. 53 all'interno delle graduatorie GPS mentre l'esponente, ancorché con il punteggio errato, occupava la posizione n. 22.

È di tutta evidenza come la supplenza suddetta non avrebbe potuto essere



## AVV. CLAUDIA CATERINA BREZZI - AVV. CHIARA CAPURRO

assegnata al docente Floresta che occupava una posizione nettamente inferiore rispetto al Sig. Gerardi il quale, alle nomine, avrebbe dovuto avere a disposizione la cattedra per l'I.I.S. Marconi di Tortona.

Non avendo la disponibilità della supplenza suddetta alle nomine del settembre 2020, il ricorrente non riusciva ad ottenere alcuna supplenza e pertanto assumeva un incarico amministrativo all'interno dell'I.I.S. Vinci – Nervi – Fermi con contratto di ruolo “decongelato”.

Come prova dell'errata condotta dell'amministrazione nell'assegnazione della supplenza per la classe B017 al Sig. Floresta vi è la circostanza per cui per l'anno scolastico 2021/2022 l'Ufficio Scolastico Provinciale di Alessandria proponeva, sulla base della GPS sulla classe di concorso, proprio al docente Gerardi la supplenza al 31/08/2022 sulla B017 passando, di fatto, davanti al Floresta nonostante quest'ultimo avesse maturato 12 punti nel precedente anno scolastico 2020/2021.

Tale fatto prova inconfutabilmente come il Sig. Floresta a settembre 2020 non avesse in requisiti per ottenere la supplenza al 31/08/2021 nella classe B017 per l'I.I.S. Marconi di Tortona allo stesso assegnata.

Pertanto, è evidente come il ricorrente abbia subito un doppio danno: da un lato l'assegnazione di un punteggio errato con conseguente più basso posizionamento della graduatoria rispetto a quello spettante e dall'altro l'assegnazione ad un altro soggetto di una supplenza che, nonostante il punteggio errato, avrebbe dovuto essere nella disponibilità dell'esponente.

Da ciò ne consegue che se il Sig. Gerardi avesse ottenuto la possibilità di scegliere la supplenza per primo alle nomine di settembre 2020 avrebbe ottenuto la supplenza suddetta e una retribuzione maggiore di quanto percepito nello stesso anno svolgendo mansioni di amministrativo.

A seguito dell'illegittima condotta tenuta dall'Amministrazione, l'odierno ricorrente subiva un danno ingiusto che dovrà pertanto essere risarcito e che è pari ad € 2.893,36, oltre ad € 1.773,53 titolo di TFR, come da prospetto contabile che si allega e che forma parte integrante del presente ricorso (**prod. 10**).



**AVV. CLAUDIA CATERINA BREZZI - AVV. CHIARA CAPURRO**

Dall'esame del documento sub 10, si evince chiaramente come il Sig. Gerardi nel corso dell'anno scolastico A.S. 2020/2021 abbia percepito una somma inferiore rispetto a quella che avrebbe dovuto percepire se avesse correttamente ottenuto l'assegnazione della supplenza della classe B017 presso l'I.I.S. Marconi di Tortona, come era suo diritto.

Non solo, l'ottenimento della suddetta supplenza della classe B017 presso l'I.I.S. Marconi di Tortona gli avrebbe consentito di incrementare il proprio punteggio in graduatoria di 12 punti sulla classe B017 e di 6 punti sulle classi B003, B014 e B015.

\* \* \*

Tutto ciò premesso, il Sig. Angelo Raffaele Gerardi come sopra rappresentato difeso e domiciliato

### **Ricorre**

all'Ill.mo Tribunale di Alessandria adito, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, espletati gli incombeni di rito, voglia fissare con decreto l'udienza di comparizione delle parti e di discussione ex art. 420 c.p.c. e assegnare termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle parti resistenti, e, previa ammissione delle istanze istruttorie dedotte dal Sig. Gerardi, in accoglimento di tutte le domande proposte, voglia accogliere le seguenti

5.

### **Conclusioni**

*Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:*

*- In via principale: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere correttamente inserito nelle Graduatorie Provinciali per il conferimento delle supplenze (GPS), 2020/2022 classe di concorso B003, B014, B015 e B017, gestite dall'Ufficio IV Ambito Territoriale per la Provincia di Alessandria con il punteggio indicato in narrativa e rettificare di conseguenza le graduatorie GPS 2022/2024 al seguente punteggio che tiene conto dei punti che il Gerardi avrebbe maturato qualora fosse stato in condizione di scegliere la supplenza al 31/08/2021 per la classe B017 presso l'I.I.S. Marconi di Tortona:*

*B003: punti 43;*



## AVV. CLAUDIA CATERINA BREZZI - AVV. CHIARA CAPURRO

*B014: punti 37;*

*B015: punti 37;*

*B017: punti 61.*

*- Conseguentemente, per l'effetto, ordinare alle resistenti di correggere le suddette graduatorie ad esaurimento, inserendo il ricorrente ai rispettivi posti e con i punteggi allo stesso spettanti per come sopra specificati per i motivi meglio descritti nella superiore narrativa.*

*- Sempre per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti al pagamento del risarcimento dei danni subiti dal Sig. Angelo Raffaele Gerardi a seguito della mancata assegnazione della supplenza al 31/08/2021 per la classe B017 presso l'I.I.S. Marconi di Tortona quantificato in € 2.893,36, oltre ad € 1.773,53 titolo di TFR, o nella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia per le causali meglio descritte nella superiore narrativa.*

*- Ove ritenuto necessario, a tal fine, preventivamente disapplicare gli atti e provvedimenti presupposti (O.M., D.M. e decreti di riferimento) e consequenziali (graduatorie provinciali delle supplenze e graduatorie di istituto della Provincia di Alessandria vigenti per il biennio 2020-2022 per le classi di concorso B003, B014, B015 E B017);*

*- Ordinare alle Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di emanare tutti gli atti necessari al fine del predetto corretto riconoscimento degli esatti punteggi e delle esatte posizioni nelle diverse graduatorie.*

*- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge.*

\* \* \*

Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 115/2002

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente causa è di valore pari a € 4.666,89 e all'atto dell'iscrizione a ruolo è stato versato un Contributo Unificato pari a € 49,00.

Si producono:

1. Contratto A.S. 2022/2023;
2. Scheda di valutazione titoli per inserimento GPS;
3. Graduatoria GPS;



AVV. CLAUDIA CATERINA BREZZI - AVV. CHIARA CAPURRO

4. Titoli allegati alla domanda di inserimento nelle GPS;
5. Reclamo del 06/09/2020;
6. Riscontro USPAL del 21/10/2020;
7. Scheda di valutazione con punteggio rettificato;
8. Convocazioni per nomine A.S. 2020/2021;
9. PEC 27/05/2021 e 21/7/2021;
10. Conteggi.

\* \* \*

6.

**Istanza di notificazione ex art. 151 c.p.c.**

Il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente al corretto inserimento nelle graduatorie d'istituto di II fascia per le classi concorsuali B003, B014, B015 e B017, pubblicate il 02/09/2020 in modalità online e sopra riportate;

Ciò implica che gli aspirati alle supplenze attualmente inseriti nelle ridette Graduatorie per le classi di concorso B003, B014, B015 e B017 potranno concorrere alla stipula di contratti per il conferimento di supplenze, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di essi che nelle Graduatorie interessate vengono scavalcati per il corretto inserimento della ricorrente;

Dunque, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia ai docenti attualmente inseriti nelle Graduatorie d'Istituto per l'a.s. 2020-22, classi di concorso B003, B014, B015 e B017.

***Rilevato che***

- Sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati e la notifica del presente ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento.

- La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi



## AVV. CLAUDIA CATERINA BREZZI - AVV. CHIARA CAPURRO

ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari, unita all'impossibilità per l'istante di individuare il nominativo e l'indirizzo di tutti i soggetti interessati.

- L'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato n. 106/90 *“(...) Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino – potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato (...)”*.

- Peraltro, la pubblicazione all'interno della Gazzetta Ufficiale sarebbe oltremodo onerosa per il ricorrente, il quale, come da dichiarazione prodotta sub 22, è titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore a tre volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 c.1 e 3, e 77 D.P.R. 115/2002.

- Già l'art. 12 della legge n. 205/2000 prevedeva la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idonei, ivi compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

- Si chiede pertanto al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare, se ritenuto necessario, la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del MIUR.

- Anche i Tribunali del lavoro – in particolare anche il Tribunale di Alessandria e il Tribunale di Genova, sezione Lavoro – con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quelle in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *“(...) l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura, nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente, applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.01.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto (...)”* (Trib. Genova, Sez. Lavoro – provvedimento del 01.09.2011





AVV. CLAUDIA CATERINA BREZZI - AVV. CHIARA CAPURRO

pubblicato nel sito internet del MIUR).

- Tale forma di notifica peraltro continua ad essere utilizzata in via ordinaria sia dal Giudice ordinario che dal Giudice amministrativo in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tutto ciò premesso il ricorrente Sig. Angelo Raffaele Gerardi

***Fa istanza***

affinché l'Ill.mo Giudice del lavoro del Tribunale di Alessandria voglia autorizzare la notifica del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza agli eventuali controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c. attraverso la pubblicazione degli stessi sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Alessandria - Genova, 10/03/2023

Avv. Claudia Caterina Brezzi

Avv. Chiara Capurro

